

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 62

Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
(Norme in materia di artigianato e semplificazione
degli adempimenti amministrativi a
carico delle imprese artigiane)

Art. 1 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 53/2008

Art. 2 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 53/2008

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
(Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. "Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale")

Art. 3 - Modifiche alla l.r. 22/2016

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. "Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Considerato che:

1. A seguito di segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono emerse potenziali criticità degli articoli 20 e 21 della l.r. 53/2008 laddove si individua la società consortile a responsabilità limitata ARTEX quale soggetto deputato a perseguire le finalità di tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano ed il conseguente sostegno della Regione Toscana alle attività di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale svolta dalla stessa società;

2. I suddetti articoli, limitando la possibilità per altri operatori del settore di beneficiare dei contributi di cui al punto precedente, possono contrastare con la Costituzione, in particolare in materia di libertà d'iniziativa economica (articolo 41) e di tutela della concorrenza (articolo 117, comma 2, lettera e), anche se su tali disposizioni non è mai stata posta questione di illegittimità costituzionale;

3. Pertanto le modifiche che si apportano agli articoli 20 e 21 della l.r. 53/2008 consistono in un adeguamento ai principi posti a tutela della concorrenza e del mercato, principi questi ultimi che non possono prescindere da un previo confronto competitivo, oltre che a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e il rispetto della parità di trattamento;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
(Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)

Art. 1

Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 53/2008

1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), è sostituita dalla seguente: "Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano".

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 53/2008 è abrogato.

Art. 2

Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.

Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 53/2008

1. L'articolo 21 della l.r. n. 53/2008 è abrogato.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. "Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale")

Art. 3

Modifiche alla l.r. 22/2016

1. Il titolo della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. "Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale"), è sostituito dal seguente: "Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).".

2. Il punto 7 del preambolo della l.r. 22/2016 è abrogato.

3. L'articolo 20 della l.r. 22/2016 è abrogato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 maggio 2020, n. 27

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 maggio 2020, n. 466

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 53/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 e della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22, così come risultano modificati dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53](#)

[Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22](#)